



REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 in data 26/06/2015

Sommario

Titolo I	3
PRINCIPI E DEFINIZIONI	3
Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2. Ambito di applicazione	3
Art. 3. Definizioni	3
Titolo II	4
NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO	4
Art. 4. Divieti e tutela del patrimonio pubblico	4
Art. 5. Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via	5
Art. 6. Scritte abusive	6
Titolo III	6
NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO	6
Art. 7. Manutenzione di aree adibite a cantiere	6
Art. 8. Aree private e Stabili dismessi	7
Art. 9. Manutenzione di aree verdi private	8
Art. 10. Esposizione di panni e tappeti	9
Art. 11. Vetrine e serrande dei negozi	9
Art. 12. Oggetti mobili	9
Art. 13. Manutenzione degli edifici	9
Art. 14. Conduzione sicura, custodia di cani e altri animali ed abbandono.	10
Art. 15. Abbandono di rifiuti ingombranti, pneumatici ed residui della gestione delle aree verdi.	11
Art. 16. Divieto di sosta e stazionamento di caravan, roulotte, tende	11
Art. 17. Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed alla convivenza civile	11
Art. 18. Accensione di Fuochi	11
Titolo IV	12
DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 19. Sanzioni	12
Art. 20. Messa in ripristino dello stato dei luoghi	12
Art. 21. Vigilanza	13
Art. 22. Collaborazione dei cittadini	13
Art. 23. Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano	13
Art. 24. Incompatibilità ed abrogazione di norme	13
ALLEGATO 1	14

Titolo I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1. Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.
2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:
 - a) **patrimonio pubblico**, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
 - b) **patrimonio naturale**, inteso come formazioni fisiche o biologiche di elevato valore estetico e/o scientifico, gli Habitat di specie animali e vegetali minacciate, i siti naturali e le zone naturali rigorosamente definite e delimitate
 - c) **patrimonio privato**, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

Art. 3. Definizioni

2. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
 - a) **decoro urbano** un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
 - d) **arredo urbano** insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
 - all'abitabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);

- alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
- ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

Titolo II

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4. Divieti e tutela del patrimonio pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni di cui ai precedenti Art. 2 e Art. 3, appartenenti al patrimonio pubblico.
2. E' fatto divieto di affiggere ovvero posizionare in forma permanente manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. Tale prescrizione non si applica alle apposizioni temporanee di materiale informativo per manifestazioni sportive, folcloristiche, propagandistiche etc. purché non affissi ma apposti in forma temporanea e facilmente rimovibili senza cagionare danno o deturpamento del patrimonio pubblico. É fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:

- a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
- b) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
- c) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
- d) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
- e) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

Art. 5. Manutenzione e pulizia di locali prospicienti sulla pubblica via

1. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di abitazioni o locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale l'abitazione o il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di mt. 3 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di eventuali immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 mt. dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle eventuali modalità e orari di raccolta previsti da disposizioni comunali di gestione dei rifiuti in modo che, entro un' ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne la pulizia e la vuotatura.
4. Qualora si determini una temporanea chiusura di un esercizio commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà in ogni caso curarne la pulizia ed il decoro ai sensi dei commi precedenti.
5. Al fine di garantire la continuità degli esercizi commerciali nelle aree identificate come Centri Commerciali Naturali (ovvero aree caratterizzate dalla presenza di esercizi commerciali contigui e confinanti), qualora si determini in tali aree una temporanea chiusura dell'esercizio dell'attività commerciale, il proprietario del locale momentaneamente vuoto e provvisto di

vetrina che si affaccia sulla pubblica via, ovvero chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà provvedere - entro 30 giorni dal verificarsi della chiusura ed in ogni caso entro il termine eventualmente imposto dall'Amministrazione a seguito di accertamento dell'avvenuta chiusura - ad inserire adeguata tamponatura antistante la chiusura del serramento, secondo il modello approvato dalla commissione paesaggistica dall'Amministrazione Stessa.

6. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale (Piccoli vasi o fioriere, vasi con alberi di piccolo fusto, etc), che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
7. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 6. Scritte abusive

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui all'Art. 19.

Titolo III

NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 7. Manutenzione di aree adibite a cantiere

1. È fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree occupate da cantieri edili, di mantenere l'area perfettamente delimitata e protetta con recinzioni idonee al decoro ed alla cura dell'area circostante. Tale recinzione dovrà essere periodicamente revisionata, curata e mantenuta anche in caso di temporanea o prolungata chiusura del cantiere.
2. Nel caso di transito di mezzi d'opera da e verso la pubblica via, è fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari, mantenere pulita e libera da detriti di qualsiasi tipo la pubblica via ed area al momento della chiusura serale del cantiere. Durante gli orari di esercizio del cantiere dovrà comunque ed in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità delle pubbliche vie ai pedoni,

ai motoveicoli e ciclo veicoli nonché agli autoveicoli in genere. Il transito dei mezzi d'opera sulle pubbliche vie è in ogni caso soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio lavori pubblici e/o Polizia Locale dell'Amministrazione Comunale previo deposito cauzionale per il rispetto degli obblighi del presente articolo comma 1 – 2 – 3 e 4.

3. È fatto obbligo a tutti i cantieri curare la regolazione degli scarichi e la percolazioni delle acque interne all'area di cantiere verso le aree pubbliche al fine di evitare che, in caso di eventi meteorici, eventuali deflussi di tali acque possano generare trasporto di materiali inerti (sabbia ghiaia e detriti in genere) che ne possano precludere la sicura transitabilità.
4. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree adibite a cantiere, provvedere alla pulizia allo sfalcio ed alla potatura della vegetazione presente, ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. Considerato che l'area del promontorio di Toscolano Maderno riveste particolare interesse turistico, per motivi di decoro, opportunità e pubblico interesse prevalente, per il periodo da maggio a settembre incluso, è vietato il transito dei mezzi di accesso ai cantieri edili ivi presenti negli orari che vanno dalle 12:00 alle 15:30.

Art. 8. Aree private e Stabili dismessi

1. È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, quali ad esempio la caduta di parti ammalorate su pubbliche aree. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.
2. In particolare è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente articolo di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente dispositivo e di provvedere ai lavori di

manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

3. Per gli stabili di cui al presente articolo presentanti coperture e/o manufatti di qualsiasi tipo in amianto, per i quali i proprietari e/o detentori dell'immobile non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di cui alla L.R. 14-2014, l'Amministrazione Comunale ingiungerà al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente e, nel caso di inottemperanza il comune richiederà e/o segnalerà all'ASL competente di effettuare tale stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

Art. 9. Manutenzione di aree verdi private

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali, industriali, parcheggi privati, aree dismesse, ai proprietari di aree in genere non edificate nelle quali vengano temporaneamente depositati oggetti di proprietà permanenti all'aperto, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e potatura della vegetazione presente ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. È altresì fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree coltivate ad uliveto, provvedere ad un regolare sfalcio e pulizia del medesimo, evitandone l'abbandono e/o un espianto incontrollato degli alberi.
3. Nel caso in cui tale manutenzione non dovesse avvenire, gli uffici comunali preposti provvederanno ad avvisare il proprietario e/o conduttore dell'area da ripulire. Se entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso non si sarà adempiuto alla richiesta, provvederà d'ufficio il Comune, addebitando le relative spese della pulizia dell'area al legittimo proprietario e/o conduttore dell'area sottoposta a pulizia.
4. Sono altresì sanzionati:
 - il mancato sfalcio di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito;
 - la mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati;
 - la mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati;
 - l'esecuzione di azioni e attività che possano determinare anche solo potenzialmente l'insacco d' incendio.

Art. 10. Esposizione di panni e tappeti

1. Fatto salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali d'Igiene e di Polizia Urbana, all'interno del centro storico è vietato scuotere, stendere e asciugare tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché scuoterli, stenderli o asciugarli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche.

Art. 11. Vettrine e serrande dei negozi

1. La lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno dei negozi e delle attività commerciali del centro storico deve essere eseguita dal 1° giugno al 1° ottobre esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00.

Art. 12. Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Non è consentito lo stillicidio (far sgocciolare) di biancheria e panni sul suolo pubblico e sul suolo privato soggetto a servitù di uso pubblico. È altresì vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà durante le operazioni di innaffiatura dei vasi posti sulle finestre o sui balconi.

Art. 13. Manutenzione degli edifici

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, ai fini dell'incolumità pubblica, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).
2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.
3. Nel caso di mancato adempimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da parte dei proprietari e/o locatari, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una

nota spese al proprietario e/o locatario. Tale intervento sarà realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile.

4. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non, che prospettano su vie e aree pubbliche.

Art. 14. Conduzione sicura, custodia di cani e altri animali ed abbandono.

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali di qualsiasi razza o specie ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone, in particolare con l'adozione di tutte le cautele e precauzioni per una sicura circolazione degli stessi nelle aree pubbliche, anche se accompagnati dai proprietari.
2. È vietato l'abbandono di animali domestici. I proprietari devono assicurare la custodia ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di danno ad altri animali o a cittadini;
3. Coloro che conducono i cani o altri animali per le strade e spazi pubblici del territorio cittadino sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di paletta, sacchetto o di altro idoneo raccoglitore ed a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dai loro cani. È assolutamente vietato abbandonare i sacchetti su aree pubbliche;
4. È fatto divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane e gatto. Per quanto riguarda la nutrizione dei cani e dei gatti randagi, vige l'obbligo nei confronti di chi somministra loro cibo di rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari.
5. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

Art. 15. Abbandono di rifiuti ingombranti, pneumatici ed residui della gestione delle aree verdi.

1. Sull'intero territorio del comune di Toscolano Maderno, è fatto divieto di abbandonare rifiuti ingombranti e/o pericolosi in disuso su suolo pubblico o aree private.
2. Sull'intero territorio del comune di Toscolano Maderno, è fatto divieto di incendiare qualsiasi tipo di pneumatico in disuso e/o di qualsiasi prodotto plastico o la cui combustione possa generare residui maleodoranti e tossici su suolo pubblico o su aree private,.
3. Sull'intero territorio del comune di Toscolano Maderno, è fatto divieto di abbandonare su aree pubbliche qualsiasi tipo di derivato della gestione delle aree verdi.

Art. 16. Divieto di sosta e stazionamento di caravan, roulotte, tende

1. Al di fuori delle apposite aree pubbliche o private a l'uopo identificate ed attrezzate, su tutto il territorio comunale è vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta a scopo di campeggio e attendamento a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo. Sarà altresì possibile limitare la sosta per particolari condizioni e a seguito di motivati provvedimenti.
2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;
3. È vietato lo scarico di residui organici e della acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienicosanitario, ove realizzati ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

Art. 17. Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed alla convivenza civile

5. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati e compiere atti di pulizia personale;
- b) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali sulla pubblica via;

Art. 18. Accensione di Fuochi

1. è vietate l'accensione in aree pubbliche di fuochi ai fini di bivacco e pic-nic anche se all'interno di appositi dispositivi (barbecue caminetti mobili etc)
2. L'accensione di fuochi ai fini della gestione della attività agricole e silvo culturali (abbruciatura di residui derivanti dalla potatura degli ulivi etc) sono gestiti da apposito regolamento e/o provvedimento sindacale dell'Amministrazione Comunale e non sono regolamentati dal presente regolamento

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19. Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni riportate in allegato 1, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
2. Resta ferma la competenza della Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 e s.m.i., per le violazioni al presente regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal comma 1.

Art. 20. Messa in ripristino dello stato dei luoghi

1. Per gli interventi di ripristino di modesta entità, corrispondenti ad una spesa lorda complessiva massima non superiore a euro 200,00, la Giunta Comunale potrà valutarne l'esecuzione ad opera e spese dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'individuazione del responsabile dell'illecito.
2. In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni di Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.

3. Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento
4. I casi di cui ai precedenti commi 1. e 2. possono essere demandati dalla Giunta Comunale con apposito atto ai Settori di competenza.

Art. 21. Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Municipale del Comune di Toscolano Maderno, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 22. Collaborazione dei cittadini

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di "adozione", ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Art. 23. Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o ordinanze comunali (Regolamento di igiene pubblica, Regolamento di polizia urbana, Regolamento per la tutela del benessere animale, Regolamento del verde pubblico e privato, Piano generale degli impianti pubblicitari, Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, Regolamento del servizio di fognatura e depurazione), si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

Art. 24. Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti.

ALLEGATO 1

Articolo violato	Comportamento vietato	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
Regolamento del Decoro Art. 4 comma 1	Danneggiare, deturpare o comunque ledere con scritte, affissioni, disegni i beni pubblici	Delibera di Consiglio n. XXX del XXXXXX - art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125 Da € 25 a € 500	€ 300 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del Decoro Art. 4 comma 2	Affiggere manifesti al di fuori degli spazi autorizzati	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Art. 4 comma 2	Depositare o mettere sui veicoli in sosta materiale pubblicitario	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Art. 4 comma 3	Lett. a): gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro Art. 4 comma 3	Lett. b): modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere, ed in particolare le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro Art. 4 comma 3	Lett. c): modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici dalla loro collocazione	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro Art. 4 comma 3	Lett. d): utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro Art. 5 comma 6	Mancata manutenzione e pulizia di piccoli manufatti a scopo ornamentale posti su suolo pubblico, nonché la pulizia dell'area circostante	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Art. 5 comma 6	Mancata rimozione di piccoli manufatti a scopo ornamentali posti sul suolo pubblico durante attività stagionali	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Art. 5 comm1 1-2-4	Mancata pulizia dei marciapiedi dei locali prospettanti sulla pubblica via	Se Esiste qualche legge regionale controllarne i contenuti Oppure D.C.C.	Se viene applicata la legge 689/81: € 1.000
Regolamento del Decoro Art. 5 comma 3	Posizionare nell'area di pertinenza dei locali di cui sopra, almeno un posacenere ad uso pubblico	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Art. 5 comma 5	Mancato inserimento di tamponatura antistante la chiusura del serramento - nelle aree Centri Commerciali Naturali e ZTL- da parte del proprietario o locatario del locali momentaneamente vuoto e provvisto di vetrina, entro 30 giorni dalla chiusura	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Art. 6	Imbrattamento e segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muretti, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato.	Da € 25 a € 500- art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125	€ 300 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i

Regolamento del Decoro Art. 7 comma 1	Mantenere le recinzioni di cantiere in stato di abbandono, abbattute, lacerate, indecorose, o assenti, senza apposizione di cartello di cantiere con evidenza dei responsabili e dei recapito	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Art. 7 comma 2	Trascuratezza delle pubbliche aree di accesso ai cantieri con abbandono sulla pubblica strada di residui fangosi, terroni e/o con materiali inerti di qualsiasi tipo tali da rendere pericolosa la pubblica transitabilità delle stesse	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€100
Regolamento del Decoro Art. 7 comma 3	Percolazione di acque di dilavamento superficiale o di scarico di eventuali edificio e/o coperture di qualsiasi genere da aree di cantiere verso le pubbliche aree e vie con trasporto e deposito di materiali inerti di qualsiasi tipo tali da rendere pericolosa la pubblica transitabilità delle stesse	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 250
Regolamento del Decoro Art. 7 comma 4	Abbandono delle aree interne di cantiere senza pulizia, sfalcio e potatura della vegetazione presente, e/o eventuale rimozione di eventuali rifiuti in esso presenti e/o depositati	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100
Regolamento del Decoro Art. 7 comma 5	Transito fuori dagli orari prestabiliti dal regolamento con mezzi pesanti sulle aree del promontorio di Toscolano Maderno durante i mesi tra maggio e settembre inclusi.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Art. 8	Incuria e abbandono delle aree dismesse, negligenza nel porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato, nonché l'insorgere di fenomeni di caduta di parti pericolanti verso le pubbliche aree	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 250
Regolamento del Decoro Art. 9	Creazione ed abbandono di aree di deposito temporaneo di oggetti di proprietà, riposti e/o disposti in modo accatastato, caotico, e disordinato, con crescita incontrollata di vegetazione	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 350
Regolamento del Decoro Art. 10	Scuotere, stendere e asciugare panni o altri oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi, prospicienti spazi e aree pubbliche	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Art. 11	Lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno dei negozi o dei fabbricati fuori dalla fascia oraria 6.00 - 8.00.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Art. 12 comma 1	Collocare sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio oggetti mobili non adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro Art. 12 comma 2	Annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni creando disturbo o pericolo al pubblico transito.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Art. 12 comma 3	Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50

Regolamento del Decoro Art. 13 comma 1	Mancato mantenimento in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne)	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100
Regolamento del Decoro Art. 13 comma 2	Mancata vigilanza sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 350
Regolamento del Decoro Art. 13 comma 4	Mancata pulizia e manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanaione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Art. 13 comma 5	La disposizione di cui al comma 4 dell'Art. 13 si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Art. 14 comma 1	Procurato disturbo, danno o spavento da parte di cani in circolazione su pubbliche aree senza tutti i dovuti accorgimenti di sicurezza anche nel caso di presenza dei proprietari	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Art. 14 comma 3	Mancata dotazione e/o esibizione dei dispositivi (paletta, sacchetto o altro idoneo raccoglitore) atto a rimuovere gli eventuali escrementi dei cani di proprietà in circolazione sulle pubbliche vie e aree	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100
Regolamento del Decoro Art. 14 comma 4	Imbrattamento di pubblici marciapiedi o suoli pubblici con alimenti e/o recipienti destinati all'alimentazione dei propri cani e/o nutrizione di gatti e cani randagi	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100
Regolamento del Decoro Art. 15 comma 1	Abbandono di rifiuti ingombranti e/o pneumatici su aree pubbliche	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Art. 15 comma 2	Combustione di pneumatici e/o di qualsiasi altro prodotto la cui combustione possa generare residui maleodoranti e tossici (a puro carattere esplicativo materie plastiche, derivati solidi del petrolio etc.)	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 250
Regolamento del Decoro Art. 15 comma 3	Scarico ed abbandono su pubbliche aree di prodotti derivanti dalla gestione delle aree verdi (erba di sfalcio, rami di potature ect)	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100
Regolamento del Decoro Art. 16 comma 1	Stazionamento di caravan, roulotte e tende su aree pubbliche non adibite ed attrezzate a tale funzione	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Art. 16 comma 2	Cessione a qualsiasi titolo di aree private non dotate dei relativi titoli autorizzativi ed adeguatamente fornite sei servizi minimi indispensabili, per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo, auto caravan, caravan e/o	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150

	qualsiasi veicolo comunque attrezzato per l'uso abitativo		
Regolamento del Decoro Art. 16 comma 3	Scarico di residui organici e della acque chiare e luride, comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Art. 16 comma 4	Allaccio alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro Art. 17	Manifestazione di atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati e compiere atti di pulizia personale, ovvero lavare veicoli, lavare o strigliare animali sulla pubblica via	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Art. 18	Accensione in aree pubbliche di fuochi ai fini di bivacco e pic-nic anche se all'interno di appositi dispositivi	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50